



Indice:

Articolo 1: Finalità generali e specifiche

Articolo 2: Descrizione dell'intervento

Articolo 3: Soggetto beneficiario

Articolo 4: Enti coinvolti, destinatari degli interventi e modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie

Articolo 5: Individuazione dei servizi presso i quali è possibile beneficiare della Misura di cui al presente avviso, verifiche sull'aumento delle rette/tariffe e impegni dei servizi privati accreditati

Articolo 6: Risorse disponibili

Articolo 7: Modalità e termini di presentazione della candidatura, individuazione delle amministrazioni candidate

Articolo 8: Istruttoria delle domande presentate sull'applicativo regionale ed individuazione dei destinatari della Misura Nidi gratis

Articolo 9: Erogazione dell'anticipo dei contributi assegnati

Articolo 10: Ulteriori condizioni per il riconoscimento del beneficio

Articolo 11: Variazioni dei servizi, rinunce al contributo ed eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei genitori/tutori dei bambini e delle bambine

Articolo 12: Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

Articolo 13: Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale

Articolo 14: Rendicontazione finale e revoca dei contributi

Articolo 15: Responsabile del procedimento

Articolo 16: Trattamento dei dati personali

Articolo 17: Informazione e pubblicità

FSE+ 2021/2027

Avviso pubblico per il sostegno della frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia per l'anno educativo 2025/2026 – Misura NIDI GRATIS

Riferimenti normativi:

Visti:

- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili anche al Fondo sociale europeo Plus;
- la Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- la Deliberazione di G.R. n. 367 del 6/04/2022, con la quale è stata approvata, tra l'altro, la proposta del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo plus 2021/2027 e con la quale si è aperta la fase di negoziato a livello comunitario e nazionale al fine di giungere alla definizione del testo finale del Programma;
- la Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19/08/2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 con la quale è stato preso atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e successive modificazioni e integrazioni, con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- la Legge Regionale n. 32/2002;
- i Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18/11/2022;
- la Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 19/6/2023 e successive modificazioni e integrazioni che approva il Sistema di Gestione e Controllo del POR FSE+ 2021-2027;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014 con la quale sono state approvate le "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti";

- la Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 03-03-2025, che approva gli elementi essenziali dell'avviso ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014;
- il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025, adottato con Delibera di Giunta Regionale n.1392 del 07/12/2022;
- l'articolo 64 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- la Decisione della G.R. n. 2 del 19/6/2023 e ss.mm.ii;
- il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato.
- il D.P.G.R. 41/r 2013;

Articolo 1

Finalità generali e specifiche

Il presente avviso si prefigge l'obiettivo di migliorare l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, in quanto l'educazione e la cura nei primi anni di vita pongono le basi per un successivo apprendimento e sono un investimento efficace nell'istruzione e nella formazione, in una prospettiva lifelong learning.

La Regione Toscana, grazie alla attivazione del presente avviso, intende prevenire e combattere la povertà educativa e l'esclusione sociale, promuovendo per tutti i bambini, soprattutto per i più bisognosi, l'accesso a servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di difenderne i diritti, in particolare la promozione delle pari opportunità.

La Regione Toscana ritiene fondamentale sostenere l'accoglienza nei servizi per la prima infanzia, anche al fine di rispondere ai bisogni di conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa, favorendo la permanenza, l'inserimento e il re-inserimento nel mercato del lavoro, in particolare delle madri; tali obiettivi che il presente avviso si prefigge di perseguire vengono attuati mediante l'intervento di abbattimento dei costi delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori per la frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi per la prima infanzia, di cui all'articolo 10 del D.P.G.R. 41/r 2013 (nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare)¹, che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi:

- a titolarità comunale;
- a titolarità di soggetti pubblici non comunali di cui all'articolo 49 comma 2 del D.P.G.R. 41/r 2013;
- privati accreditati e convenzionati.

L'attuazione della Misura prevista nel presente avviso richiede la collaborazione delle amministrazioni comunali che, ai sensi dell'articolo 3 bis della Legge Regionale n. 32/2002:

- sono titolari delle funzioni amministrative in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
- gestiscono i servizi educativi;
- autorizzano soggetti pubblici e privati ad istituire e gestire servizi educativi e concedono l'accreditamento;
- programmano lo sviluppo del sistema dei servizi operanti sul proprio territorio e ne garantiscono la governance;
- promuovono lo sviluppo di un sistema integrato pubblico-privato;
- vigilano sulla funzionalità del sistema.

¹ Sono esclusi dall'accesso ai benefici di cui al presente avviso i Centri bambini e famiglie.

Più in particolare l'obiettivo del presente avviso è la promozione ed il sostegno nel territorio regionale della Toscana nell'anno educativo 2025/2026 (settembre 2025-luglio 2026) della frequenza dei bambini nei servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) di qualità, pubblici e privati accreditati di cui al D.P.G.R. 41/r 2013.

Il presente avviso sostiene l'accoglienza dei bambini, ed in particolare di quelli in condizioni di vulnerabilità economica e sociale, nei servizi per la prima infanzia mediante l'abbattimento delle tariffe/rette dovute dai genitori/tutori.

L'azione riguarderà sia i servizi per la prima infanzia a titolarità comunale che i servizi privati accreditati presenti in un Comune della Toscana.

L'attuazione dell'azione coinvolge i Comuni e le Unioni di Comuni interessate che assicureranno, per i bambini e le bambine ammesse al progetto l'abbattimento delle tariffe e delle rette che eccedono la quota rimborsabile da INPS (bonus Inps di cui all'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232) **fino ad un massimo di 800 euro; l'importo della tariffa che supera 800 euro mensili** rimane in carico del richiedente; la Regione Toscana rimborsa le amministrazioni comunali per conto delle famiglie. Tali importi terranno conto delle eventuali agevolazioni tariffarie già previste dalle amministrazioni comunali che riducono i costi sostenuti dai genitori/tutori, come ad esempio quelle non presenti nell'atto comunale di individuazione delle tariffe per la frequenza in caso di servizi comunali.

Le disposizioni stabilite nel presente avviso riferite ai servizi privati accreditati si applicano, senza distinzione e senza necessità di espressa specifica previsione nel testo, ai servizi per la prima infanzia a titolarità di soggetti pubblici non comunali.

Il presente avviso regionale è finanziato con risorse del PR FSE+ 2021-2027 e rientra nel progetto GiovaniSi.

Articolo 2 Descrizione dell'intervento

La Misura Nidi Gratis prevede un sostegno attraverso l'applicazione di uno sconto per la frequenza dei servizi per la prima infanzia ai genitori/tutori richiedenti, con modalità indiretta di erogazione al Comune e all'Unione di Comuni, per conto del destinatario.

Ritenendo necessario integrare le risorse pubbliche destinate alle politiche di sostegno alle famiglie, l'azione è realizzata in sinergia con la misura c.d. "Bonus nido nazionale INPS", che prevede la corresponsione di un rimborso a copertura delle rette relative alla frequenza di un asilo nido, differenziato in funzione dell'ISEE. Con riferimento alla misura nazionale, infatti, con l'articolo 1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni e integrazioni, sono state introdotte nuove modalità di erogazione della prestazione, prevedendo l'erogazione di un contributo mensile erogato da INPS, a copertura della spesa sostenuta dalle famiglie per il pagamento della singola tariffa/retta, nei seguenti limiti:

- ISEE minorenni da 0 fino a € 25.000,99²: di norma fino ad un massimo di € 272,73 mensili per 11 mensilità; per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, viene riconosciuto da Inps un bonus fino ad un massimo di € 327,27;
- ISEE minorenni da € 25.001,00 fino a 35.000,00²: di norma fino ad un massimo di € 227,27 mensili per 11 mensilità; per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE rientrante in tale fascia, viene riconosciuto da Inps un bonus fino ad un massimo di € 327,27.

L'intervento regionale ha ad oggetto, per i nuclei familiari **con ISEE fino a 35.000 euro (in corso di validità e con DSU correttamente attestata)**, l'abbattimento, per i bambini e le bambine per i quali i genitori/tutori presentano domanda e ai quali viene assegnato il contributo, della quota che eccede il contributo rimborsabile da INPS pari a:

- € 272,73 (dieci rate) ed € 272,70 (una ulteriore rata) nel caso di ISEE da 0 fino a € 25.000,99

- € 227,27 (dieci rate) ed € 227,30 (una ulteriore rata) nel caso di ISEE da € 25.001,00 fino a € 35.000,00;
- € 327,27 (dieci rate) ed € 327,30 (una ulteriore rata) per i nati a decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di nuclei familiari con un valore dell'ISEE da 0,00 fino a 35.000.

L'importo massimo riconoscibile come "sconto per la frequenza" per ciascun bambino e bambina destinatario/a ammonta a un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità, per un massimo di 11 mensilità complessive dell'anno educativo 2025/2026.

Tali disposizioni si applicheranno nel caso di famiglie con ISEE minorenni (in corso di validità e con DSU correttamente attestata) fino a 35.000 euro anche in caso di omessa assegnazione del Bonus nido nazionale o di riduzione o aumento di tale importo assegnato o di esaurimento di tali risorse.

Richiamata la Circolare INPS n. 60 del 20-03-2025 che esclude dal Bonus nido nazionale per l'annualità 2025 gli spazi gioco ed i servizi educativi in contesto domiciliare, diversamente da quanto previsto per l'annualità 2024.

Regione Toscana garantisce la riduzione delle rette/tariffe oltre che per la frequenza dei nidi d'infanzia, anche per la frequenza dei servizi integrativi, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare, fino ad un importo massimo di € 527,27. Esclusivamente per spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare pertanto possono essere soggette a sconto anche le quote di tariffe/rette inferiori a 272,73, 227,27 e 327,27 euro mensili fino ad un massimo di € 527,27 per ciascuna mensilità.

Ai fini dell'ammissibilità delle domande al contributo regionale ed al calcolo del relativo ammontare, all'atto della presentazione della domanda la famiglia dovrà essere in possesso di un ISEE minorenni in corso di validità e con DSU correttamente attestata. La corretta attestazione è dimostrata anche dalla assenza di omissioni e difformità, anche con riferimento alla conformità con il nucleo anagrafico risultante all'amm.ne comunale.

Ai fini della semplificazione amministrativa, per la determinazione del beneficio spettante per tutto l'anno educativo è considerata valida l'attestazione ISEE correttamente attestata in sede di presentazione della domanda e verificata positivamente dal settore competente in sede di istruttoria della stessa.

Gli importi assegnati sopra indicati saranno calcolati tenuto conto delle eventuali agevolazioni tariffarie già previste dalle amministrazioni comunali che riducono i costi sostenuti dai genitori/tutori.

Le mensilità nelle quali sarà possibile beneficiare della Misura prevista dal presente avviso sono quelle da settembre 2025 a luglio 2026 (1/9/2025-31/7/2026).

Non è ammissibile l'applicazione degli sconti per le tariffe/rette relative alla frequenza per il mese di agosto 2026.

Si evidenziano inoltre le seguenti disposizioni:

- 1) Sono escluse espressamente uscite di cassa da parte delle famiglie per la frequenza dei servizi per la quota di tariffa/retta mensile aggiuntiva rispetto all'importo rimborsabile da INPS; l'uscita di cassa è ammessa, oltre che per l'importo da richiedere a rimborso ad INPS, anche per le eventuali riduzioni di importo del Bonus Inps derivanti dal passaggio alla fascia ISEE superiore e per la quota di tariffa/retta superiore a 800 euro per i nidi d'infanzia e a 527,27 euro per spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare;
- 2) ai fini del riconoscimento del contributo regionale l'assegnatario dello stesso deve corrispondere all'intestatario della domanda Bonus Inps, di Nidi Gratis e della fattura/ricevuta emessa dal servizio ovvero avviso Pago PA. Il mancato rispetto di tale disposizione determina il non riconoscimento del contributo fino alla regolarizzazione di tale documentazione.

3) Le risorse di cui al presente avviso non possono essere utilizzate per la copertura di eventuali costi aggiuntivi (quali ad esempio preiscrizione, iscrizione, refezione) se non compresi all'interno della tariffa/retta;

4) Le variazioni in aumento della tariffa/retta mensile applicate durante l'anno educativo o comunque successivamente all'accoglimento delle domande dei genitori/tutori, corrispondente alla data del provvedimento di impegno dei contributi alle amministrazioni comunali, non possono in alcun caso determinare un incremento del contributo regionale e comunitario; rientrano in questa casistica anche le modifiche dell'orario di frequenza o il ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o l'esaurimento dei fondi del "bonus Inps";

5) in caso di rinuncia al contributo regionale il genitore/tutore decade dal beneficio riconosciuto dalla Regione Toscana, a decorrere dalla mensilità dallo stesso indicata;

6) l'eventuale accertamento dello stato di morosità relativo agli importi dovuti nell'a.e. 2024/2025 determina la non applicabilità degli sconti per l'a.e. 2025/2026 fino alla regolarizzazione di tali pagamenti; è onere del Comune ove ha sede il servizio verificare l'applicazione di tale disposizione.

7) il sostegno di cui al presente avviso viene riconosciuto al compimento dei 3 anni nel caso di bambini e bambine che:

- continuano a frequentare il servizio per la prima infanzia fino al termine dell'anno educativo;

- per comprovati motivi di fragilità certificata, continuano ad usufruire del servizio;

8) ai fini del riconoscimento del contributo regionale è obbligo delle famiglie corrispondere la quota rimasta a proprio carico al soggetto titolare del servizio (importo da chiedere a rimborso a INPS e ulteriori quote a carico della famiglia non ricomprese nella retta); la Regione garantisce al soggetto titolare del servizio il riconoscimento del contributo regionale, limitatamente alla quota dello sconto, per le due mensilità immediatamente successive all'ultima per la quale è stata pagata la quota a carico delle famiglie; decorse tali due mensilità senza che sia intervenuto il pagamento da parte delle famiglie, il contributo regionale non potrà essere riconosciuto anche in presenza dei 5 giorni minimi di frequenza richiesta al verificarsi di tale mancato pagamento da parte delle famiglie:

- a) il servizio privato accreditato comunica tempestivamente all'amm.ne comunale ove lo stesso ha sede, il mancato pagamento, delle precedenti due mensilità, per gli adempimenti di propria competenza e sospende l'applicazione degli sconti;

- b) il soggetto titolare del servizio applica nuovamente gli sconti previsti dal provvedimento regionale di assegnazione dei contributi, dalla mensilità successiva a quella di avvenuta regolarizzazione da parte delle famiglie dei pagamenti delle mensilità pregresse informandone il Comune;

- c) l'amm.ne comunale in cui ha sede il servizio comunica tempestivamente al settore regionale competente il verificarsi di tale omesso pagamento di due mensilità, sia per i servizi privati accreditati che per i servizi di cui essa è titolare, al fine dell'adozione dei necessari provvedimenti di revoca del contributo;

la revoca del contributo decorre a far data dalla prima mensilità di omesso pagamento con contestuale recupero nei confronti della famiglia degli sconti già applicati dal soggetto titolare per le due mensilità immediatamente successive all'ultima per la quale è stata pagata la retta/tariffa;

l'ulteriore mancato pagamento delle somme dovute determina la revoca definitiva del contributo regionale assegnato e l'obbligo per i soggetti titolari di interrompere l'applicazione degli sconti; per le due ultime mensilità di frequenza previsti in sede di domanda l'omesso pagamento è accertato alla data massima del 15/09/2026; per le famiglie inadempienti a tale obbligo, in seguito a sollecito dalla Regione trasmesso ai contatti segnalati in sede di presentazione di domanda, si procederà alla revoca del contributo regionale assegnato, a decorrere dalla prima mensilità di omesso pagamento; il recupero della quota rimasta in carico

alla famiglia, per le mensilità non riconosciute da Regione Toscana rimane nella responsabilità del titolare del servizio;

9) qualora i beneficiari dei contributi regionali non adempiano agli obblighi di monitoraggio previsti dall'avviso rivolto alle famiglie, le Amm.ni Comunali procedono secondo le disposizioni ivi previste.

10) i benefici di cui al presente avviso non sono cumulabili con le detrazioni fiscali previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

Le disposizioni di cui sopra non sono derogabili e determinano nel caso di mancato rispetto delle stesse, il non riconoscimento del contributo alle amministrazioni comunali per conto dei genitori/tutori dei bambini e delle bambine.

Articolo 3 Soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario è la Regione Toscana, in quanto responsabile dell'avvio dell'operazione, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento UE 2021/1060.

Articolo 4 Enti coinvolti, destinatari degli interventi e modalità di presentazione delle domande da parte delle famiglie

Possono partecipare al presente avviso i Comuni, singolarmente o mediante esercizio associato svolto tramite Unioni di Comuni ovvero mediante convenzione di cui all'articolo 20 della Legge Regionale n. 68/2011.

L'esercizio associato prevede che l'ente che assume la responsabilità dell'esercizio associato gestisce tutti i procedimenti, attività e servizi relativi ai servizi educativi per la prima infanzia, compresi quelli afferenti al presente avviso.

I Comuni e le Unioni di Comuni ammesse saranno coinvolti, a seguito dell'avviso della Regione rivolto alle famiglie, nelle attività di verifica sulle domande di accesso all'intervento Nidi gratis presentate dai genitori/tutori; tali controlli sono svolti in ragione delle competenze attribuite dalla Legge Regionale n. 32/2002 elencate all'articolo 1 del presente avviso.

Tali attività saranno svolte anche mediante l'accesso all'applicativo regionale appositamente dedicato, disponibile sul sito internet regionale (di seguito denominato "applicativo regionale"); per l'accesso a tale applicativo regionale Comuni e Unioni di Comuni:

- potranno utilizzare le credenziali già disponibili per i propri incaricati senza necessità di ulteriori adempimenti;

- solo in caso di modifiche rispetto a quanto già previsto per il bando dell'a.e. 2024/2025 aggiornarle utilizzano l'allegato F, che dovrà essere trasmesso in formato scrivibile entro e non oltre il giorno 12/4/2025 all'indirizzo bandonidigratis@regione.toscana.it.

L'invio dell'allegato F con la scadenza e le modalità sopra descritte è richiesto obbligatoriamente anche alle amministrazioni comunali che non hanno aderito al bando relativo all'anno educativo 2024/2025. Gli incaricati di cui sopra dovranno coincidere con quelli designati dalle amministrazioni comunali per il trattamento dei dati richiesto dal presente avviso.

La cancellazione delle credenziali già comunicate, così come la richiesta di attivazione di nuove, potranno essere richieste al settore competente mediante apposita istanza motivata, sottoscritta digitalmente e trasmessa a mezzo pec allegando copia del provvedimento di nomina per gli adempimenti connessi al trattamento dati.

I Comuni e le Unioni di Comuni ammesse saranno i soggetti a cui la Regione, previa presentazione della documentazione attestante gli sconti usufruiti dalle famiglie destinatarie, verserà l'importo del contributo per conto delle famiglie.

Le amministrazioni comunali cureranno la gestione, il monitoraggio e l'istruttoria delle domande dei genitori/tutori relative ai servizi per la prima infanzia presenti sul proprio

territorio; per i non residenti viene assicurata la collaborazione nelle fasi di istruttoria delle domande da parte dei Comuni di residenza.

Destinatari dell'intervento a valere con le risorse di cui al presente avviso sono i bambini e le bambine in età utile per la frequenza di servizi per la prima infanzia residenti in un Comune della Toscana, i cui nuclei familiari siano in possesso di un ISEE (in corso di validità e con DSU correttamente attestata) fino a 35.000. Il requisito della residenza del/la bambino/a dovrà essere posseduto al momento della presentazione della domanda da parte del genitore/tutore. Nel caso si verifichi, successivamente alla presentazione della domanda e comunque durante l'anno educativo 2025/2026, il cambio della residenza verso un Comune non facente parte della Regione Toscana, il richiedente è escluso con effetto irretroattivo dal beneficio.

La domanda di accesso alla misura Nidi gratis potrà essere presentata, con le modalità che saranno dettagliate nel successivo avviso approvato dalla Regione e rivolto specificatamente alle famiglie interessate.

I genitori/tutori saranno tenuti a presentare una domanda di accesso alla Misura Nidi gratis per ciascun/a figlio/a.

Articolo 5

Individuazione dei servizi presso i quali è possibile beneficiare della Misura di cui al presente avviso, verifiche sull'aumento delle rette/tariffe e impegni dei servizi privati accreditati

Per partecipare al presente avviso è necessario che le amministrazioni interessate, così come specificate all'articolo 4, individuino preventivamente alla presentazione della propria candidatura le strutture comunali e private convenzionate (nidi d'infanzia, spazi gioco e servizi educativi in contesto domiciliare), ove le famiglie potranno beneficiare dell'intervento Nidi Gratis.

L'individuazione è effettuata approvando una determina dirigenziale nella quale dovranno essere elencati i servizi comunali e privati accreditati ove sarà possibile beneficiare, da parte dei genitori/tutori, degli sconti previsti dal presente avviso.

Sono esclusi dalla partecipazione al presente bando i servizi elencati nell'allegato C al Decreto Dirigenziale n. 11352 del 27-05-2024.

Il Settore regionale competente verificherà inoltre l'eventuale incremento delle tariffe mensili deciso dalle amm.ni comunali e dai soggetti titolari dei servizi privati accreditati per l'anno educativo 2025/2026 rispetto all'anno educativo 2024/2025.

La percentuale di incremento delle tariffe/rette di ciascun titolare dei servizi, sarà calcolata come media di tutte le variazioni (in aumento, in diminuzione, in invarianza di ogni modulo orario/fascia ISEE); per tale motivazione, ai fini del calcolo della media dell'incremento per l'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2024/2025, nell'allegato G dovranno essere riportate le tariffe di tutti i servizi per ogni modulo orario (o fascia ISEE nel caso delle amm.ni comunali), anche considerandosi le possibili riduzioni ed esenzioni, sia per quelli in cui sia stata previsto un aumento, sia per quelli per i quali non vi sia stato alcun incremento.

L'incremento medio delle tariffe/rette superiore alle percentuali di seguito riportate, così come risultante dagli allegati G, comporterà per i servizi comunali e privati accreditati che applicano tale aumento, l'esclusione irrevocabile dal successivo bando avente ad oggetto la misura prevista dal presente avviso per l'anno educativo 2026/2027. Eventuali ulteriori penalizzazioni su contributi finalizzati al sistema dei servizi per la prima infanzia potranno essere previste in altri atti regionali.

- Incremento ammissibile a parità di orario di frequenza del servizio: verrà verificato se sia previsto un incremento medio delle rette/tariffe, a parità di orario di frequenza del servizio, superiore alla crescita media registrata nel 2024 dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, che risulta pari al 1,0%. Qualora si verifichi, a parità di orario di frequenza dei servizi, un incremento superiore al 1,0%, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.

Esclusivamente qualora il titolare del servizio non abbia disposto alcun incremento delle tariffe/rette per l'anno educativo 2024/2025 la percentuale del 1,0% sopra indicata viene rideterminata al 6,7% (quale somma delle percentuali dell'indice nazionale dei prezzi al consumo 5,7% per l'anno 2023 e 1,0% per l'anno 2024); la percentuale del 6,7% risulta esclusivamente in tale caso quale incremento massimo consentito per non incorrere nella esclusione dai futuri bandi sopra specificata.

Nel calcolo delle percentuali ammissibili non si tiene conto della invariabilità da più anni delle tariffe applicate per la frequenza dei servizi per la prima infanzia da parte delle amministrazioni comunali e dei titolari dei servizi privati accreditati interessati.

- Incremento ammissibile in caso di aumento dell'orario di servizio giornaliero: verrà verificato, nel caso dell'aumento dell'orario effettivo di servizio giornaliero uguale o superiore a 60 minuti, se l'incremento delle rette/tariffe non sia superiore al 20% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025 per ogni ora di apertura giornaliera aggiuntiva; qualora tale incremento sia superiore al 20% per ogni ora aggiuntiva, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.
- Incremento ammissibile in caso di trasformazione della medesima struttura educativa da spazio gioco a nido d'infanzia (chiusura dello spazio gioco ed apertura del nido d'infanzia nella medesima struttura/indirizzo ove era presente lo spazio gioco): verrà verificato, nel caso di tale trasformazione, se l'incremento delle rette/tariffe applicate nel nuovo nido d'infanzia non sia superiore al 40% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025 per lo spazio gioco; qualora tale incremento sia superiore al 40%, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista. Nel caso in cui tale trasformazione sia effettuata per servizi a titolarità comunale tale deroga si applica esclusivamente se essa sia espressamente prevista in un provvedimento comunale e qualora nell'anno educativo 2024/2025, fossero stati presenti sul territorio comunale solo spazi gioco.
- Incremento ammissibile qualora nelle tariffe/rette vengano ricompresi per la prima volta nell'anno educativo 2025/2026 anche gli importi previsti per la refezione, diversamente da quanto previsto nell'anno educativo 2024/2025: verrà verificato, nel caso di tale decisione, se l'incremento delle rette/tariffe applicate non sia superiore al 40% di quelle previste nell'anno educativo 2024/2025; qualora tale incremento sia superiore al 40%, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.
- Incremento ammissibile qualora il servizio applichi il nuovo CCNL Aninsei: è consentito per i servizi che dimostreranno l'applicazione di tale nuovo contratto un aumento aggiuntivo ammissibile del 12,54% oltre all'indice nazionale dei prezzi al consumo sopra indicato; qualora tale incremento sia superiore a tale limite, si applicherà l'esclusione dai futuri bandi sopra prevista.

Restano escluse dalla valutazione dell'incremento delle rette/tariffe le ipotesi di decadenza delle convenzioni tra amministrazioni comunali e servizi privati accreditati per l'a.e. 2025/2026 rispetto a quanto previsto nell'a.e. 2024/2025, che determinino un incremento delle rette effettive del servizio privato accreditato per l'a.e. 2025/2026 a causa della cancellazione del contributo comunale previsto per lo stesso nell'a.e. 2024/2025 per la finalità di riduzione di tale importo. L'eventuale decadenza delle convenzioni deve essere segnalata nell'allegato G.

Nel caso in cui il titolare del servizio non confermi uno o più moduli di frequenza previsti invece nell'a.e. 2024/2025, applicando però nell'anno educativo 2025/2026 un unico importo della retta per la frequenza per l'intero orario di apertura del servizio, il confronto verrà effettuato tra l'unica retta applicata nell'a.e. 2025/2026 con tutti gli importi delle rette previste nei diversi moduli di frequenza del servizio applicati nell'a.e. 2024/2025, calcolando nell'allegato G la media di tutti gli incrementi verificati.

Saranno altresì presi in considerazione gli incrementi delle rette dei moduli di frequenza differenziati per orari inferiori ai 60 minuti (esempio 8,00-13 e 8,00-13,30, 8,30-13,30 e 8-14) unicamente se il titolare del servizio sarà in grado di dimostrare l'effettiva iscrizione nell'a.e. 2025/2026 per tali moduli.

Ai fini della valutazione dell'eventuale incremento delle tariffe/rette dei servizi privati accreditati, le amministrazioni comunali utilizzano l'allegato G ed i dati eventualmente disponibili agli atti dell'ufficio e formalmente comunicati in precedenza dai relativi soggetti titolari.

Nel caso di accertata sussistenza di tipologie diverse di rideterminazione in aumento delle tariffe, sarà presa in considerazione, ai fini dell'applicazione della esclusione dai futuri bandi sopra prevista, unicamente la condizione più favorevole al beneficiario tra quelle sopra citate.

Nel caso dei servizi a titolarità comunale le tariffe a carico dei genitori/tutori per l'accesso dei bambini e bambine ai servizi comunali sono quelle espressamente previste nell'atto (deliberazione o determinazione) o regolamento di approvazione delle tariffe comunali; la differenziazione sulla base dell'ISEE deve essere adottata per i residenti mentre per i non residenti le amministrazioni comunali possono prevedere norme e disposizioni specifiche; si specifica che le amministrazioni comunali che non abbiano ancora approvato un atto amministrativo (deliberazione o determinazione) o regolamento di approvazione delle tariffe comunali, dovranno necessariamente adottarlo prima della presentazione della domanda di adesione al presente avviso.

Nel caso delle strutture private accreditate le amministrazioni comunali interessate individuano i servizi aderenti al progetto e definiscono le condizioni di partecipazione al progetto attraverso una convenzione. **L'individuazione dei servizi privati accreditati è effettuata obbligatoriamente attraverso un avviso comunale approvato a mezzo di determina dirigenziale; l'omessa approvazione di tale avviso comunale, in presenza di almeno un servizio privato accreditato, costituisce motivo per la non approvazione della candidatura dei servizi privati siti nel territorio dell'amministrazione comunale inadempiente.** L'amministrazione comunale nel cui territorio ha sede la struttura, al momento dell'adesione del servizio privato accreditato all'avviso comunale, dovrà far sottoscrivere dallo stesso l'atto unilaterale di impegno per l'adesione alla Misura Nidi Gratis con il modello di cui all'Allegato B.

All'atto unilaterale di impegno viene allegata la seguente documentazione che rimane agli atti dell'amministrazione comunale:

- l'elenco degli importi delle rette applicate, con l'indicazione dell'orario di frequenza e di tutte le condizioni che ne determinano una possibile variazione in aumento o in diminuzione;
- gli importi, se previsti, richiesti all'utenza per la preiscrizione o l'iscrizione al servizio, non riconosciuti ai fini dei contributi regionali;
- gli importi richiesti all'utenza per la refezione, se calcolata separatamente dalla retta, non riconosciuti in tal caso ai fini dei contributi regionali;
- l'allegato G compilato a cura e sotto la responsabilità del titolare del servizio privato accreditato e dallo stesso sottoscritto; l'amministrazione comunale interessata collabora con il servizio privato accreditato per la corretta compilazione dell'allegato G; esclusivamente qualora il servizio privato accreditato intenda avvalersi della deroga sopra prevista per l'incremento delle rette per un importo inferiore al 6,7% dovrà darsi indicazione delle rette applicate anche nell'anno educativo 2023/2024.

Tale atto unilaterale impegna i servizi privati accreditati:

- ad emettere per l'anno educativo 2025/2026 i giustificativi di spesa (fatture o altro documento contabile/fiscale dal valore probatorio equipollente) intestati ai genitori/tutori beneficiari della Misura Nidi Gratis per un importo al lordo del bonus INPS e degli sconti derivanti dall'accesso ai benefici dei contributi regionali (e non al netto degli sconti) e contenenti il codice fiscale del minore per il quale è stata presentata domanda;

- a riscuotere, dai genitori/tutori beneficiari della Misura di cui al presente avviso, la somma prevista al netto dello sconto attribuito nel decreto dirigenziale di cui all'articolo 8; la mancata applicazione degli sconti attribuiti nel decreto dirigenziale di cui all'articolo 8 determina, oltre all'obbligo di restituzione ai genitori/tutori, il mancato rimborso da parte dell'amministrazione comunale;
- a trasmettere entro il 01/07/2025 all'amministrazione comunale ove ha sede il servizio l'elenco delle bambine e dei bambini iscritti/e al servizio e con la effettiva disponibilità del posto; il servizio privato accreditato assicura tempestivamente gli aggiornamenti di tale elenco, anche sulla base di rinunce all'iscrizione o ritiri dalla frequenza;
- in ragione dell'autorizzazione alla riscossione degli sconti stabiliti nel decreto dirigenziale di cui all'articolo 8, accordata in sede di presentazione della domanda, il servizio privato accreditato invia entro il 31/01/2026 (per le mensilità da settembre 2025 a gennaio 2026) ed entro il 30/09/2026 (per le mensilità da febbraio a luglio 2026) all'amministrazione comunale interessata una richiesta di erogazione del contributo per conto degli assegnatari, con il modello di cui all'allegato E;
- ad effettuare tempestivamente le comunicazioni previste al punto 6) delle disposizioni conclusive elencate all'articolo 2 nei casi di omesso pagamento delle somme dovute e a rispettare le disposizioni ivi stabilite;
- a rispettare tutte le disposizioni previste dal presente avviso e a garantire la piena collaborazione alle amministrazioni comunali nell'esercizio dei compiti di verifica e controllo esercitati dalle stesse prima, durante e dopo l'anno educativo 2025/2026.

La domanda dei titolari dei servizi privati accreditati deve essere presentata presso il Comune ove ha territorialmente sede il servizio stesso (ovvero presso il Comune o l'Unione dei Comuni che ha la gestione associata del servizio 0-3).

Articolo 6 Risorse disponibili

Le risorse disponibili di cui al presente avviso ammontano a **40.000.000,00 euro**, a valere sulle risorse del FSE+ 2021-2027.

Eventuali risorse che si rendessero successivamente disponibili sul bilancio regionale, potranno essere destinate all'incremento di tale importo.

Articolo 7 Modalità e termini di presentazione della candidatura, individuazione delle amministrazioni candidate

Le amministrazioni comunali interessate presentano al Settore Educazione e Istruzione la propria candidatura di adesione all'avviso regionale sul modello di cui all'allegato C sottoscritto digitalmente, in cui:

- attestano la sussistenza delle condizioni di partecipazione previste dal presente avviso;
- elencano tutti i servizi che aderiscono all'intervento Nidi gratis, specificando per ciascuno di essi se:
 - 1) siano o non siano stati decisi incrementi delle tariffe/rette nell'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2024/2025;
 - 2) se siano o non siano stati decisi incrementi delle rette nell'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2023/2024;
- forniscono, qualora l'ente si presenti in forma diversa da quella singola, l'elenco dei Comuni associati.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- un allegato G per ogni servizio; nel solo caso dei servizi a titolarità comunale;

- 1) qualora le tariffe applicate siano le stesse per tutti i servizi comunali del territorio in uguale misura, è possibile compilare un unico prospetto;
 - 2) qualora l'incremento delle tariffe sia differenziato tra i servizi a titolarità comunale del territorio è obbligatorio compilare un unico prospetto inserendo tutti i servizi;
 - 3) devono essere inseriti anche i servizi a titolarità comunale che non hanno subito variazioni tariffarie;
 - 4) devono essere riportate tutti gli importi delle rette applicati dal titolare del servizio;
- la determina dirigenziale con la quale si approva l'elenco dei servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati ove sarà possibile beneficiare della misura di cui al presente avviso; in tale provvedimento si dovrà dare evidenza, laddove reso obbligatorio dal presente avviso, della approvazione dell'avviso comunale rivolto ai servizi privati accreditati;
 - nel caso di sussistenza, nell'elenco di servizi di cui al punto precedente, di servizi a titolarità comunale, esclusivamente qualora siano state previste nell'a.e. 2025/2026 variazioni delle tariffe comunali rispetto a quanto previsto nell'a.e. 2024/2025, l'atto amministrativo (deliberazione o determinazione) o regolamento di approvazione delle tariffe comunali, con le chiare evidenze degli importi al netto del contributo comunale e differenziate su base ISEE per i residenti ovvero con eventuale altra modalità di contribuzione per i non residenti; questo al fine di consentire in sede di controllo in itinere e a rendiconto finale la verifica degli importi delle tariffe sulle quali è necessaria l'applicazione degli sconti previsti dal presente avviso; in caso di invarianza delle tariffe nell'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2024/2025 tale invio non è necessario in quanto si prenderà a riferimento quanto già inviato dall'amm.ne comunale e disponibile agli atti dell'ufficio per altri bandi;
 - gli atti unilaterali di impegno per l'adesione alla Misura Nidi gratis sottoscritti dalle strutture private accreditate aderenti all'intervento, con il modello di cui all'allegato B; non deve essere allegata l'ulteriore documentazione richiesta all'articolo 5 (elenco degli importi delle rette applicate, importi per la preiscrizione o l'iscrizione al servizio o la refezione) che rimangono agli atti delle amministrazioni comunali ai fini dei futuri controlli;
 - gli ulteriori provvedimenti amministrativi o regolamentari che determinino una variazione in aumento o diminuzione delle tariffe comunali o rette nei servizi privati accreditati; rientrano tra questi ultimi anche quei provvedimenti che riconoscano ulteriori agevolazioni alle famiglie i cui figli frequentino i servizi per la prima infanzia comunali, esclusivamente qualora non già ricomprese negli atti o regolamenti di cui al punto precedente; in caso di insussistenza di tali atti o di invarianza di tali importi nell'a.e. 2025/2026 rispetto all'a.e. 2024/2025 tale invio non è necessario in quanto si prenderà a riferimento quanto già inviato dall'amm.ne comunale e disponibile agli atti dell'ufficio per altri bandi;
 - esclusivamente qualora siano state previste nell'a.e. 2025/2026 variazioni dei nominativi rispetto a quanto previsto nell'a.e. 2024/2025, l'atto per la nomina del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati personali connesso al presente avviso; la nomina può essere disposta anche con la determina dirigenziale di cui al primo paragrafo;
 - nel caso di esercizio associato di funzioni l'atto convenzionale dal quale risulti tale modalità di gestione.

La documentazione di cui ai paragrafi precedenti è obbligatoria, pena la non ammissibilità della richiesta di adesione presentata.

Tale documentazione deve essere trasmessa alla Regione Toscana – Settore Educazione e Istruzione esclusivamente via PEC, a pena di esclusione, entro e non oltre il 26 aprile 2025 al seguente indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it.

L'oggetto della PEC deve riportare la seguente dicitura: SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE - AVVISO NIDI GRATIS a.e. 2025/2026.

Il mancato ricevimento di tale documentazione non è imputabile alla Regione Toscana e rimane nella responsabilità del soggetto che lo invia.

Il Settore Educazione e istruzione si riserva di richiedere a mezzo PEC eventuali integrazioni o chiarimenti ad esito dell'istruttoria della documentazione di cui sopra, stabilendo anche un termine perentorio per la risposta, in assenza della quale la richiesta di adesione non sarà accolta.

A seguito dell'istruttoria di tale documentazione la Regione Toscana provvede all'approvazione mediante decreto dirigenziale:

- delle amministrazioni comunali candidate all'attuazione della Misura regionale Nidi gratis di cui al presente avviso;
- dell'elenco dei servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati presso i quali sarà possibile accedere alla misura Nidi Gratis unicamente per le finalità di cui al presente avviso.

Ai fini della celerità del procedimento amministrativo, per l'applicazione di quanto previsto al secondo paragrafo e ss dell'articolo 5 del presente avviso, la verifica della correttezza delle variazioni delle rette/tariffe indicate negli allegati C e G viene disposta anche successivamente all'approvazione di tale provvedimento. L'avvio del procedimento di verifica viene comunicato all'amministrazione comunale ove hanno sede i servizi interessati da tali controlli, anche unicamente a mezzo di segnalazione trasmessa a mezzo mail. L'eventuale esclusione delle amministrazioni comunali e/o dei servizi privati accreditati dall'adesione al bando dell'anno educativo 2026/2027 viene disposta con proprio successivo atto, previa comunicazione di avvio del procedimento ex Legge 241/1990 al soggetto interessato da tale provvedimento.

Entro la scadenza del 26 aprile 2025 i Comuni e le Unioni di Comuni inseriscono e validano sull'applicativo regionale l'elenco dei servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati ove sarà possibile beneficiare della misura di cui al presente avviso.

L'istruttoria delle candidature delle amministrazioni comunali è effettuata da apposito nucleo interno.

Articolo 8

Istruttoria delle domande presentate sull'applicativo regionale ed individuazione dei destinatari della Misura Nidi gratis

A seguito dell'avviso rivolto alle famiglie, le famiglie/tutori presenteranno domanda sull'apposito applicativo regionale indicando il servizio presso cui è iscritto il/la bambino/a, che deve essere presente tra quelle previste nell'elenco delle strutture ammesse approvato dalla Regione a seguito del presente avviso.

La Regione procederà all'istruttoria delle domande delle famiglie/tutori interessati, verificando la sussistenza di un ISEE minorenni in corso di validità e correttamente attestato alla data di presentazione della domanda. La corretta attestazione è dimostrata anche dalla assenza di omissioni e difformità, anche con riferimento alla rispondenza tra il nucleo anagrafico disponibile negli uffici comunali con quello dichiarato nella DSU relativa all'Isee, laddove rilevata.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti inseriti nell'elenco comunale dei genitori/tutori richiedenti l'accesso alla Misura di cui al presente avviso, l'amministrazione comunale utilizzerà il codice identificativo unico assegnato dall'applicativo regionale in sede di presentazione della domanda.

Le amministrazioni comunali, per le domande di propria competenza, verificheranno:

- la residenza in Toscana dei bambini e delle bambine per le quali viene richiesto l'accesso alla Misura di cui al presente avviso;
- l'effettiva iscrizione ai servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati e la relativa disponibilità dei posti;
- la presenza del servizio per il quale viene richiesto l'accesso alla Misura di cui al presente avviso, tra quelli individuati nella determina dirigenziale di cui all'articolo 5;
- le tariffe/rette indicate in sede di domanda, anche con riguardo ai servizi prescelti, e la loro conformità come importo rispetto alle informazioni riportate nell'allegato G trasmesso.

E' ammessa la possibilità per le famiglie, in sede di presentazione della domanda, di indicare rette corrispondenti a diversi moduli orari di frequenza purché sia verificata da parte

dell'amministrazione comunale la disponibilità del posto e la rispondenza degli importi sull'Allegato G.

E' consentito in tali casi indicare in sede di domanda un solo modulo orario di frequenza.

Le amministrazioni comunali, qualora sia da esse eventualmente riscontrato nella istruttoria delle istanze, sono tenute altresì a rifiutare le domande per le quali risulti una difformità tra il nucleo anagrafico disponibile negli uffici comunali con quello dichiarato nella DSU relativa all'Isee.

Nello svolgimento dell'istruttoria l'amministrazione comunale potrà richiedere chiarimenti o integrazioni all'indirizzo mail riportato della domanda fissando un termine, decorso il quale senza che siano forniti gli stessi la domanda non sarà accolta.

L'amministrazione comunale competente potrà altresì, ai fini della celerità del procedimento amministrativo, provvedere autonomamente ad apportare variazioni ai dati inseriti dal richiedente il contributo regionale; i dati oggetto di modifiche potranno riguardare:

- il servizio educativo per il quale è stato ottenuto il posto;
- l'effettivo orario/periodo di frequenza del servizio;
- preventivo finanziario (rette/tariffe e ulteriori contributi comunali);

come risultanti dalla documentazione amministrativa in proprio possesso. L'amministrazione comunale assicura la tempestiva comunicazione al richiedente il contributo regionale delle modifiche effettuate.

In seguito a tale verifiche le amministrazioni comunali sono anche tenute ad indicare, qualora non sia già fatto dagli stessi genitori/tutori, i casi di minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorché prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purché la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana.

Gli esiti dell'istruttoria dei Comuni e delle Unioni di Comuni, da completarsi entro il 31/07/2025, sulle domande presentate dalle famiglie dovranno essere inseriti e validati nell'apposito applicativo regionale.

Nella definizione dell'elenco dei destinatari ammessi sarà data priorità ai casi di minori segnalati dai servizi sociali o sanitari, o in possesso della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o con problematiche psicofisiche, sensoriali certificate dalla competente ASL ancorché prive della certificazione di disabilità di cui alla Legge n. 104/1992 o collocati, sulla base di provvedimenti della Autorità Giudiziaria, in affidamento familiare e/o struttura, nell'anno di affido pre-adoattivo, nonché in analogo periodo post adottivo nel caso di adozioni internazionali, oppure soggetti a programmi/progetti di protezione, purché la famiglia affidataria o adottiva sia residente in un Comune della Toscana.

Esaurite tale priorità si procederà all'individuazione dei destinatari mediante apposita graduatoria in base al valore ISEE del nucleo, secondo un ordine crescente (dal minore al maggiore). In tale caso il Settore regionale competente darà successiva comunicazione a ogni amministrazione interessata dei nominativi dei destinatari delle agevolazioni di cui al presente avviso fino al raggiungimento dell'importo assegnato alla stessa.

Una volta terminata l'istruttoria delle domande di adesione alla misura, la Regione approverà le liste, per ciascuna amministrazione comunale, dei destinatari ammessi (mediante indicazione del solo codice univoco della domanda), con indicazione dell'ISEE, la tariffa/retta mensile e annuale totale prevista e l'importo dello sconto a carico della misura Nidi Gratis; contestualmente assegnerà le corrispondenti risorse alle amministrazioni comunali in nome e per conto delle famiglie.

Articolo 9

Erogazione dell'anticipo dei contributi assegnati

La Regione Toscana eroga le risorse ai Comuni e alle Unioni di Comuni per conto dei destinatari della Misura Nidi Gratis.

Contestualmente all'approvazione del decreto di individuazione dei destinatari della misura Nidi Gratis di cui all'articolo 8, il Settore regionale competente provvede all'erogazione dell'anticipo alle amministrazioni comunali fino ad un massimo del 50% dell'importo complessivamente assegnato.

Al fine di garantire la sostenibilità economica e finanziaria dei servizi privati accreditati, tenuti ad applicare lo sconto delle rette previsto dal presente avviso dalla mensilità di settembre 2025, le amministrazioni comunali possono procedere alla liquidazione di quota parte del contributo, in favore dei soggetti gestori di tali strutture. L'erogazione può essere disposta esclusivamente previa verifica, anche a campione su almeno un destinatario della misura per ogni servizio per la prima infanzia coinvolto nel progetto, della effettiva applicazione degli sconti previsti.

Tale acconto in favore dei soggetti gestori dei servizi privati accreditati non è soggetto a preventiva autorizzazione regionale.

Articolo 10

Ulteriori condizioni per il riconoscimento del beneficio

I contributi sono riconosciuti per intero a fronte della frequenza del minore iscritto nei servizi pubblici e privati, per almeno 5 giorni nell'arco del mese.

Nel caso di un numero di presenze per ciascuna mensilità inferiore a 5 giorni, i beneficiari dei contributi regionali possono dimostrare, con la documentazione probatoria utile allo scopo, le assenze dal servizio, unicamente se riguardanti i bambini e le bambine e se:

- 1) dimostrate mediante certificato medico che attesti il periodo effettivo di assenza per malattia (data inizio e data fine malattia);
- 2) conseguenti a referto di pronto soccorso, per ricovero ospedaliero, day hospital o necessarie per lo svolgimento di terapie salvavita, oncologiche o riabilitative e dei giorni di assenza causati dagli effetti collaterali di tali terapie.

Tale documentazione non può essere in alcun caso prodotta mediante dichiarazione sostitutiva ex DPR 445/2000. I giorni di assenza documentati per le motivazioni di cui sopra sono considerati come presenza. La documentazione relativa alle assenze per le motivazioni di cui sopra dovrà essere resa disponibile al Comune ove ha sede il servizio per la prima infanzia.

Per tutto l'anno educativo, i mesi complessivi di assenza per le motivazioni sopra riportate possono essere:

- a) fino ad un massimo di due, anche non continuativi, nel caso delle assenze per malattia di cui al punto 1);
- b) fino ad un massimo di quattro, anche non continuativi, nel caso delle assenze per le motivazioni di cui al punto 2).

La deroga fino ad un massimo di quattro mensilità sussiste inoltre, senza obbligo di motivazione, per tutti i bambini e le bambine in possesso dell'attestazione di cui alla legge 104/1992 o di invalidità.

Nel caso di assenze riconducibili alle motivazioni di cui ai punti 1) e 2) per lo stesso/a bambino/a, il numero massimo di mesi che si possono riconoscere è pari comunque a 4.

Il riconoscimento del contributo è comunque vincolato alla permanenza dell'iscrizione al servizio del minore.

Di tali assenze i servizi privati accreditati assicurano la tempestiva comunicazione formale all'amministrazione competente con le modalità da quest'ultima stabilite.

Sono parimenti da considerare come presenze, le assenze dovute alla chiusura dei servizi per la prima infanzia disposte con ordinanza comunale o regionale.

Articolo 11

Variazioni dei servizi, rinunce al contributo ed eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte dei genitori/tutori dei bambini e delle bambine

Successivamente all'approvazione dell'elenco dei Comuni, delle Unioni di Comuni e delle relative strutture aderenti alla misura non sarà possibile per l'amministrazione comunale modificare i servizi indicati per l'intera durata dell'anno educativo, ad eccezione dei casi di:

- inadempienza, durante l'anno educativo, degli impegni assunti dal servizio privato accreditato con l'atto unilaterale di impegno di cui all'allegato B;
- chiusura dei servizi;
- revoca dell'accreditamento al servizio privato.

Tali variazioni possono determinare la modifica della struttura per la prima infanzia prescelta inizialmente; in tal caso la famiglia può iscrivere il bambino ad un'altra struttura e continuare ad usufruire del contributo, purché la struttura sia tra quelle già previste nell'elenco delle strutture aderenti alla misura approvate con decreto dirigenziale regionale. L'eventuale variazione del servizio, determinatasi per le tre cause sopra indicate, è formalizzata mediante domanda in cartaceo, il cui modello viene reso dal settore regionale competente, da presentarsi all'amministrazione comunale ove ha sede il servizio; tali domande sono trasmesse al settore regionale competente a mezzo PEC, ai fini della relativa istruttoria e dell'adozione dei relativi provvedimenti.

Le amministrazioni comunali assicurano in ogni caso la tempestiva comunicazione di tali variazioni al Settore regionale competente.

In caso di rinuncia al contributo regionale il genitore/tutore decade dal beneficio riconosciuto dalla Regione Toscana, a decorrere dalla mensilità dallo stesso indicata. Le modalità di rinuncia saranno specificate nell'avviso rivolto alle famiglie.

In presenza di ulteriori risorse disponibili il Settore regionale competente, avendo già esaurito le richieste di accesso alla Misura Nidi Gratis potrà procedere, previa approvazione del relativo decreto dirigenziale, alla riapertura mediante avviso dei termini per la presentazione di nuove domande di accesso al beneficio regionale da parte delle famiglie/tutori. Per queste domande il beneficio potrà essere riconosciuto, ad esito positivo del procedimento analogo a quanto riportato nei precedenti articoli dalla mensilità indicata nell'avviso di riapertura.

Le modalità di presentazione delle richieste sopra indicate saranno definite nello specifico avviso rivolto alle famiglie. La riapertura dei termini utili per la presentazione delle domande non potrà determinare la possibilità di presentare le stesse in un periodo successivo al 1 dicembre 2025.

Gli esiti dell'istruttoria dei Comuni e delle Unioni di Comuni, su queste domande integrative presentate dalle famiglie dovranno essere inseriti e validati nell'apposito applicativo regionale alle scadenze fissate dall'avviso che provvede alla riapertura dei termini.

Non sono ammissibili, per i destinatari ammessi eventuali variazioni in aumento dell'importo della tariffa/retta mensile prevista da parte del Comune e/o del servizio privato accreditato al momento dell'iscrizione dell'utente, dovute, ad esempio, a modifiche dell'orario di frequenza o a ricalcolo della quota a seguito di variazione dell'ISEE del nucleo familiare o a esaurimento del "bonus Inps".

Non possono essere modificate la tipologia di destinatari e le finalità generali del progetto.

Gli errori e le omissioni nella individuazione delle domande ammissibili e non ammissibili, così come nella determinazione dei contributi regionali spettanti, possono essere sanati se l'informativa viene resa dal soggetto interessato al settore regionale competente entro e non oltre il giorno 27 novembre 2025. Decorsa tale scadenza non è più possibile procedere alle rettifiche di tali errori.

Decorsa tale scadenza non è parimenti possibile procedere ad una modifica dei mesi di inizio e fine frequenza prevista del/la bambino/a, così come del preventivo finanziario.

Articolo 12

Monitoraggio, rendicontazione e liquidazione in itinere

Preventivamente al monitoraggio intermedio Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti:

- a verificare il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio delle famiglie, così come saranno specificati nell'avviso rivolto alle famiglie;
- nel solo caso in cui l'intervento Nidi gratis abbia ad oggetto la riduzione delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza dei servizi privati accreditati, a raccogliere e verificare le richieste di rimborso delle strutture private alle amministrazioni comunali con l'indicazione dell'importo degli sconti applicati da settembre 2025 a gennaio 2026, con il modello di cui all'allegato E.

Ai fini del monitoraggio intermedio e della rendicontazione, anche sulla base della documentazione sopra verificata, i Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti ad inserire sull'applicativo regionale le informazioni utili alla predisposizione:

- della scheda contabile con l'indicazione dell'importo totale della tariffa/retta e degli sconti applicati da settembre 2025 a gennaio 2026 ai destinatari della Misura dalle strutture di propria competenza, comunali e private;
- della richiesta di rimborso dell'importo corrispondente agli sconti applicati ai destinatari della Misura frequentanti le strutture di propria competenza nel periodo di riferimento.

Comuni e Unioni di Comuni dovranno inserire e validare tali documenti sull'applicativo regionale entro il 27/02/2026.

Si precisa che nelle schede contabili devono essere inseriti esclusivamente i bambini destinatari delle Misure di cui al presente avviso.

I registri di presenza di cui all'allegato D delle mensilità da settembre 2025 a gennaio 2026 sono raccolti e tenuti agli atti dai Comuni e dall'Unione dei Comuni ai fini degli eventuali successivi controlli disposti con la tempistica e le modalità di cui all'articolo 14.

La liquidazione delle risorse alle amministrazioni beneficiarie dei contributi da parte della Regione, **fino ad un massimo del 90%** delle risorse assegnate, avverrà al completamento con esito positivo delle operazioni di monitoraggio di cui al punto precedente, tenendo conto delle eventuali economie già registratesi in questa fase.

Gli adempimenti sopra richiesti, relativi al monitoraggio e alla rendicontazione intermedia, sono obbligatori; il settore competente, accertata l'inosservanza di tale impegno, sollecita l'amministrazione comunale ad adempiere. Nel caso di persistenza di tale inadempimento, provvede alla revoca totale dei contributi assegnati.

Articolo 13

Controlli in itinere e a rendiconto dell'amministrazione regionale

Il Settore regionale competente in ogni fase del procedimento amministrativo svolgerà le attività di controllo presso i Comuni, le Unioni di Comuni e i servizi per la prima infanzia, anche a campione, al fine di:

- verificare l'effettiva erogazione dei servizi, anche effettuando controlli on line/in loco;
- verificare la correttezza della documentazione e delle procedure seguite.

Nel caso in cui, a seguito di tali verifiche, si rilevino irregolarità la Regione Toscana potrà procedere alla revoca dei contributi e, laddove necessario, al recupero/compensazione delle somme versate per l'abbattimento dei costi delle tariffe/rette.

In proposito si precisa che la Regione Toscana effettuerà controlli in loco ovvero on line nei casi previsti dalla normativa di riferimento, a mezzo di personale appositamente autorizzato, presso le amministrazioni comunali, nonché presso i servizi pubblici e privati per i quali si sostiene l'accoglienza dei bambini, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso. I controlli in loco verranno effettuati su un campione minimo pari al 10% delle amministrazioni comunali che corrisponda ad un importo minimo pari ad almeno il 5% degli importi complessivamente impegnati in favore di Comuni e Unioni di Comuni.

Nei controlli alle amministrazioni comunali potrà essere richiesta la visione:

- a) della determina dirigenziale con la quale si approva l'elenco dei servizi per la prima infanzia comunali e privati accreditati ove è stato possibile beneficiare della misura di

cui al presente avviso, e del relativo atto propedeutico (avviso comunale rivolto ai servizi privati accreditati);

b) dell'atto amministrativo (deliberazione o determinazione) o regolamentare di approvazione delle tariffe comunali;

c) degli ulteriori provvedimenti amministrativi o regolamentari che determinino una variazione in aumento o diminuzione delle tariffe comunali o rette nei servizi privati accreditati; rientrano tra questi ultimi anche quei provvedimenti che riconoscano ulteriori agevolazioni alle famiglie i cui figli frequentino i servizi per la prima infanzia comunali, esclusivamente qualora non già ricomprese negli atti o regolamenti di cui al punto precedente;

d) delle schede contabili;

e) dei registri di presenza;

f) della documentazione relativa agli sconti applicati trasmessa dai servizi ai comuni.

A seguito di tali controlli in loco, i cui esiti saranno riportati in apposito verbale, la Regione potrà:

- verificare il rispetto di quanto prescritto dal presente avviso;
- prescrivere l'effettuazione di adeguamenti entro un termine prefissato;
- provvedere alla revoca dei contributi.

Si precisa che la Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione comunale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli in loco.

Articolo 14

Rendicontazione finale e revoca dei contributi

Preventivamente al monitoraggio finale Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti:

- a verificare il corretto adempimento degli obblighi di monitoraggio delle famiglie, così come saranno specificati nell'avviso rivolto alle famiglie;
- nel solo caso in cui l'intervento Nidi gratis abbia ad oggetto la riduzione delle rette pagate dalle famiglie per la frequenza dei servizi privati accreditati, a raccogliere e verificare le richieste di rimborso delle strutture private alle amministrazioni comunali con l'indicazione dell'importo degli sconti applicati da febbraio 2026 a luglio 2026, con il modello di cui all'allegato E.

Ai fini della rendicontazione, anche sulla base della documentazione sopra verificata, i Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti ad inserire sull'applicativo regionale le informazioni utili alla predisposizione:

- della scheda contabile con l'indicazione dell'importo totale della tariffa/retta e degli sconti applicati da febbraio 2026 a luglio 2026 ai destinatari della Misura dalle strutture di propria competenza, comunali e private;
- della richiesta di rimborso dell'importo corrispondente agli sconti applicati ai destinatari della Misura frequentanti le strutture di propria competenza nel periodo di riferimento.

Ai fini della rendicontazione finale, i Comuni e le Unioni di Comuni sono tenuti entro la scadenza del 10/11/2026, contestualmente all'inserimento e alla validazione dei documenti di cui sopra, a generare sull'applicativo regionale la relazione finale di sintesi, dando conto:

- della frequenza dei bambini e delle bambine nei servizi riscontrata nei registri di presenza;
- delle modalità di attuazione delle disposizioni in materia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 17.

I registri di presenza di cui all'allegato D delle mensilità da febbraio 2026 a luglio 2026 sono raccolti e tenuti agli atti dell'amministrazione comunale ai fini degli eventuali successivi controlli.

Il Settore regionale procederà ad una verifica a campione dei registri di presenza di cui all'allegato D dei servizi coinvolti nell'intervento; tale campione sarà pari ad almeno il 10% dei registri dei servizi nei quali i genitori/tutori hanno beneficiato della misura di cui al presente avviso.

I riferimenti dei registri su cui verrà operato il riscontro sono comunicati dal Settore regionale competente all'amm.ne comunale interessata.

Il Settore regionale procederà ad una verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive dei genitori/tutori ove le stesse hanno attestato gli importi degli sconti di cui hanno beneficiato; tale campione sarà pari ad almeno il 10% dei genitori/tutori hanno beneficiato della misura di cui al presente avviso.

In sede di rendiconto finale il Settore regionale competente potrà richiedere alle amministrazioni comunali di fornire chiarimenti o integrazioni a mezzo di specifica richiesta; in caso di omessa o insufficiente risposta potrà essere trasmesso un sollecito definitivo stabilendo un termine perentorio per la risposta. Trascorso tale termine senza che sia pervenuta la documentazione richiesta o motivata richiesta di proroga con indicazione della data entro la quale si intende provvedere, e comunque non oltre l'eventuale ulteriore termine accordato, il Settore regionale competente procederà alla revoca parziale o totale dei contributi in ragione della gravità dell'inadempimento.

Ulteriori indicazioni sul monitoraggio e sulla rendicontazione potranno essere fornite alle amministrazioni beneficiarie dal Settore regionale competente.

La mancata osservanza dei termini da parte delle amministrazioni comunali o dei servizi privati accreditati comporta la non erogazione delle risorse assegnate, fino ad assolvimento degli adempimenti sopra indicati.

La Regione Toscana dispone la revoca, parziale o totale in ragione della gravità dell'inadempimento, del finanziamento attribuito all'amministrazione comunale aderente al presente avviso nei seguenti casi:

- a) revoca totale o parziale in caso di mancata applicazione degli sconti;
- b) revoca totale in caso di rifiuto o grave impedimento opposti ai controlli sulle attività da parte dell'amministrazione regionale;
- c) revoca totale o parziale in caso di omessa o insufficiente o ritardata trasmissione delle integrazioni richieste dall'amministrazione regionale, senza che precedentemente sia stata formalizzata la richiesta di proroga;
- d) revoca totale ove risulti che l'amministrazione comunale non abbia effettuato il monitoraggio e la rendicontazione intermedia o finale;
- e) revoca totale in caso di scioglimento, operativo a tutti gli effetti in una data successiva a quella della presentazione del progetto preliminare o nel corso dell'anno educativo, dell'esercizio della gestione associata così come descritta all'articolo 4;
- f) revoca totale in caso di aumento delle rette/tariffe disposto successivamente alla data di presentazione della candidatura di cui all'articolo 7, limitatamente ai servizi coinvolti da tale incremento;
- g) in tutti gli altri casi stabiliti dal presente avviso in cui il mancato adempimento costituisce motivo di revoca.

La documentazione relativa al rendiconto finale dovrà essere conservata dal beneficiario agli atti del proprio ufficio fino al termine di 10 anni dall'emissione dei giustificativi di spesa.

Avverso il presente avviso ed i relativi provvedimenti di assegnazione e revoca dei contributi è ammesso il ricorso nei confronti dell'autorità giudiziaria amministrativa competente per legge nei relativi termini.

Le amministrazioni comunali beneficiarie dovranno inoltre conservare e archiviare la documentazione necessaria a comprovare, per ogni pratica, l'erogazione e la fruizione dei servizi, e la conseguente determinazione della tariffa/retta mensile, ai fini degli eventuali controlli successivi di competenza della Regione Toscana.

Articolo 15

Responsabile del procedimento

Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il dirigente del Settore Educazione e istruzione.

Articolo 16 Trattamento dei dati personali

La Regione, i Comuni e le Unioni di Comuni - rispettivamente parti del presente Avviso - ognuno per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ed i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati, provvederanno al trattamento dei dati personali in qualità di autonomi titolari, trattando i dati strettamente necessari, adeguati e limitati unicamente per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dati personali, ivi compreso quanto previsto in merito all'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi e previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016.

A tal fine si precisa quanto segue:

- la Regione Toscana è tenuta ad acquisire i dati dei partecipanti per le finalità di monitoraggio, verifica, rendicontazione e valutazione degli interventi cofinanziati, in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria ed in particolare il Regolamento (Ue) 2021/1057 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 24 giugno 2021;
- Gli interessati del trattamento sono i genitori/tutori dei bambini e delle bambine che frequentano i servizi per la prima infanzia;
- costituiscono oggetto del trattamento in particolare:
 - i dati anagrafici dei genitore/tutore (nome, cognome, codice fiscale, data di nascita) dati di residenza/domicilio, indirizzo mail, recapito telefonico, dati economici (valore ISEE del nucleo familiare), i giustificativi previsti dal presente avviso;
 - i dati anagrafici del bambino (nome, cognome, codice fiscale, sesso, cittadinanza, data di nascita) e dati relativi alla residenza;
- il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche;
- la Regione Toscana adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati;
- i dati, inoltre, sono comunicati a soggetti terzi, e specificatamente al soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell'applicativo regionale, ai soggetti incaricati dalla Regione per l'esercizio delle funzioni di controllo, verifica e monitoraggio dei progetti, ai Comuni e alle Unioni di Comuni aderenti al presente avviso; l'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede del Titolare;
- i dati potranno essere altresì comunicati a Irpet o all'Istituto degli Innocenti per le valutazioni sull'efficacia della Misura e ai fini di ricerca e statistica; le modalità di utilizzo e valutazione di tali dati sono definiti dal Settore regionale competente in protocolli comunicati a tali soggetti;
- i dati personali non saranno diffusi;
- la durata massima di conservazione dei dati è pari a 10 anni, dalla data di acquisizione del dato, ciò anche in applicazione di quanto previsto dalla normativa europea;
- i Comuni, le Unioni di Comuni e i soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che raccolgono i dati personali degli interessati per le finalità del presente Avviso sono tenuti a dare adeguata informativa agli stessi, specificando nella stessa che i loro dati personali saranno comunicati alla Regione per obblighi di legge (art 4 ter Legge regionale n. 32/2002);
- i dati personali forniti dalle parti per le finalità del presente Avviso sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei;

- ciascuna parte provvede ad individuare il proprio personale da istruire ed autorizzare al trattamento dei dati personali;
- ciascuna parte può trattare e registrare i dati ad essa comunicati ai fini del presente Avviso;
- ciascuna parte riconosce agli interessati i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE/2016/679 e ne definisce le modalità di esercizio, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento è la Regione Toscana - Giunta Regionale - P.zza duomo 10 - 50122 Firenze. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti: dpo@regione.toscana.it. Aderendo alle Misure previste dal presente avviso Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati confermano di presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento risponda ai requisiti prescritti, anche al fine di garantire la tutela dei dati personali, qualora presenti, e i diritti degli interessati.

I trattamenti effettuati per conto del Titolare Regione Toscana cesseranno al termine del periodo di riferimento delle attività previste negli atti richiamati nelle premesse o di ulteriori atti successivi che ne prevedano la prosecuzione, ovvero in caso di cessazione anticipata delle attività, per qualsiasi altro motivo.

Se una disposizione del presente articolo è o diventa invalida o inapplicabile, la validità e l'applicabilità delle altre disposizioni del medesimo rimangono inalterate. In questo caso, Titolare e soggetti coinvolti concordano di adottare una disposizione che corrisponda al meglio allo scopo previsto nella disposizione non valida o agli interessi comuni.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati che aderiscono si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalle disposizioni del GDPR e del D. Lgs. 196/03, come modificato dal D. Lgs. 101/18; in particolare, ai sensi dell'art. 28 GDPR, si impegnano a:

- effettuare le operazioni di trattamento dei suddetti dati personali nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni della vigente normativa sulla protezione dei dati personali ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione delle disposizioni di cui al presente avviso;
- trattare i dati personali soltanto sulla base delle disposizioni previste dal presente avviso ovvero dalle ulteriori documentate istruzioni fornite da Regione Toscana quale Titolare del trattamento nei casi non disciplinati dallo stesso, adottando le adeguate garanzie secondo la vigente normativa europea e nazionale di riferimento, garanzie di cui andrà mantenuta adeguata documentazione da fornire, ove richiesto, a Regione Toscana;
- adottare tutte le misure richieste per la sicurezza del trattamento, ai sensi dell'art. 32 del GDPR nonché dei provvedimenti prescrittivi del Garante in tema di sicurezza dei dati ed amministratori di sistema fino alla loro eventuale modifica;
- assistere il Titolare del Trattamento nel garantire il rispetto, per quanto di relativa competenza, degli obblighi in tema di sicurezza, notifica all'Autorità per la protezione dei dati personali (nel seguito "Garante") di eventuali violazioni di dati personali e, se del caso, loro comunicazione agli interessati, nonché di valutazione d'impatto sulla protezione dati ed eventuale consultazione preventiva, ai sensi degli articoli da 32 a 36 del GDPR, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione dello stesso Titolare, nonché delle documentate istruzioni via via impartite dal Titolare in relazione all'adempimento dei suddetti obblighi;
- informare tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo e comunque entro il termine di 30 ore dall'avvenuta conoscenza, il Titolare del Trattamento di ogni violazione di dati personali (cd. data breach); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE (una descrizione della natura della violazione di dati personali e delle conseguenze della stessa, e le misure proposte o adottate dal Responsabile per porvi rimedio);
- individuare le persone autorizzate al trattamento dei dati personali (gli Incaricati), che operano sotto la propria autorità, nonché adottare le misure volte a:

- (i) garantire l'assunzione da parte di tali persone di idonei obblighi di riservatezza in ordine ai dati personali trattati,
- (ii) fornire loro adeguate e documentate istruzioni circa il rispetto, in particolare, delle misure per la sicurezza dei dati e
- (iii) vigilare sulla osservanza, da parte delle persone autorizzate, delle istruzioni impartite per il trattamento dei dati personali e delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali;

- assicurare, ai fini della corretta applicazione della vigente normativa sulla privacy, il costante monitoraggio degli adempimenti e delle attività effettuati da chi opera sotto la propria autorità (se applicabili: fornire l'informativa, raccogliere il consenso, l'elaborazione ed archiviazione, la comunicazione e la diffusione, etc.) in relazione alle operazioni di trattamento di competenza;

- informare periodicamente il Titolare del Trattamento, su richiesta di quest'ultimo, in ordine all'attività svolta, sia sotto il profilo del trattamento, sia sotto il profilo della sicurezza dei dati;

- conservare i dati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;

- inviare al Titolare del Trattamento, previa apposita richiesta scritta, al momento della cessazione delle operazioni di trattamento o anche antecedentemente in caso di specifica richiesta del Titolare del Trattamento, la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti privacy;

- informare prontamente il Titolare del Trattamento di ogni questione rilevante ai fini della presente nomina, quali a titolo indicativo: (i) istanze di interessati; (ii) richieste del Garante; (iii) violazioni o messa in pericolo della riservatezza, della completezza o dell'integrità dei dati personali;

- fornire per quanto di competenza la massima collaborazione al Titolare del Trattamento in caso di istanze avanzate da parte degli interessati, ex artt. dal 15 al 22 del GDPR, le cui informazioni sono trattate in esecuzione dei Servizi o in caso di accertamenti o ispezioni effettuate da parte del Garante, nonché in caso di qualsiasi controversia avente ad oggetto la normativa a tutela dei dati personali;

- garantire per quanto di competenza l'esecuzione di ogni altra operazione richiesta o necessaria per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge e/o da regolamenti vigenti in materia di protezione dei dati personali;

- mettere a disposizione del Titolare del Trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente Accordo ed alla vigente Normativa Privacy, nonché consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni che il Titolare del Trattamento (con preavviso minimo di 5 giorni), direttamente o avvalendosi di terzi, potrà effettuare per verificare la puntuale osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali nonché delle proprie indicazioni;

- comunicare al Titolare del Trattamento il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati" (DPO), qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) di Toscana Promozione Turistica collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati (DPO) del Titolare del Trattamento.

L'esecuzione delle attività di cui al presente avviso non originano alcun diritto a percepire compensi ulteriori.

Comuni, Unioni di Comuni e soggetti privati titolari e gestori dei servizi per la prima infanzia privati si impegnano a tenere indenne il Titolare da ogni responsabilità, costo, spesa o altro onere, discendenti da pretese, azioni o procedimenti di terzi a causa della violazione, da parte propria (o di suoi dipendenti o collaboratori ovvero di sub-responsabili) degli obblighi a suo carico in base alla presente e/o della violazione delle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche Comunitari o Nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Potrebbero inoltre essere conferiti alla banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici regionali per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati dpo@regione.toscana.it).

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità, facendo riferimento al Regolamento Generale della Protezione Dati; del D. Lgs. 101/2018 e al GDPR (Regolamento UE 679/2016).

Articolo 17 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell'Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47 in tema di uso dell'emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d'uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicita>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, i Comuni e i servizi per la prima infanzia sono tenuti a:

- a fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster/cartello di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione "Nidi Gratis" che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

In applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l'Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all'operazione interessata, qualora il comune:

- non rispetti i gli obblighi di cui all'articolo 47, riguardo l'uso dell'emblema dell'Unione in conformità dell'allegato IX;
- non adempia a quanto sopra specificato (par. 1 dell'art. 50);
- non ponga in essere azioni correttive.

L'autorità di gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web a norma dell'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 1060/2021.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, devono, su richiesta, essere messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti

i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 1060/2021).

Allegati:

- A: Avviso
- B: Atto unilaterale di impegno per l'adesione alla Misura da sottoscrivere dal servizio privato accreditato
- C: Candidatura delle amm.ni comunali di adesione all'avviso regionale
- D: Registro di presenza
- E: Richiesta dei servizi aderenti alla Misura di erogazione del contributo per conto degli assegnatari
- F: Format censimento operatori per accesso applicativo
- G: Modulo per l'indicazione delle rette/tariffe e per il calcolo delle relative variazioni